

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2168)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampato n. 3800)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 agosto 1962

Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo  
del Corpo delle armi navali

### DISEGNO DI LEGGE.

#### Art. 1.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue:

#### *Ruolo normale:*

Generale ispettore . . . . .	N.	1
Tenente generale . . . . .	»	2
Maggior generale . . . . .	»	3
Colonnello . . . . .	»	24
Tenente colonnello . . . . .	»	37
Maggiore . . . . .	»	45
Capitano . . . . .	»	70
Tenente e sottotenente . . . . .	»	65
Totale . . . . .	N.	247

#### *Ruolo speciale:*

Tenente colonnello . . . . .	N.	6
Maggiore . . . . .	»	16
Capitano . . . . .	»	46
Tenente e sottotenente . . . . .	»	32
Totale . . . . .	N.	100

#### Art. 2.

Il quadro V — ruolo normale del Corpo delle armi navali — e il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

## Art. 3.

Nei casi in cui per l'anno di entrata in vigore della presente legge occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento, iscrivendovi gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

## Art. 4.

Il nuovo organico di 37 unità fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge.

Alla data di entrata in vigore della legge stessa il predetto organico è fissato in 31 unità e al 1° gennaio del secondo anno di applicazione in 34 unità.

## Art. 5.

Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.

## Art. 6.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero della difesa relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esame e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
<b>I. RUOLO NORMALE</b>					
Generale ispettore . . . . .	—	—	1	—	—
Tenente generale . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 5 anni (b)	Tutti.
Maggior generale . . . . .	anzianità	—	3	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente.	24	4 in 5 anni (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	37	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	—	45	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti.	70	6	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . . . .	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	65	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—
<b>II. — RUOLO SPECIALE</b>					
Tenente colonnello . . . . .	—	—	6	—	—
Maggiore . . . . .	anzianità	—	16	—	—
Capitano . . . . .	scelta	1 anno d'imbarco.	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . . . .	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	32	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di cinque anni, una promozione in ciascuno dei primi quattro anni; nessuna promozione nel quinto anno.